



**FLC CGIL**  
**Firenze**  
federazione lavoratori  
della conoscenza

**Federazione Lavoratori della Conoscenza**  
**FLC CGIL FIRENZE**  
via Pier Capponi 7, tel. 055/5036249  
Fax 055/5036270  
www.flcfirenze.it  
firenze@flcgil.it  
firenze@pec.flcgil.it

Ai Dirigenti Scolastici di Firenze e provincia

Oggetto: sciopero generale del 17 novembre 2023 e adempimenti delle Amministrazioni Scolastiche

Il giorno 17 novembre 2023 la FLC CGIL ha proclamato uno sciopero per l'intera giornata a sostegno di rivendicazioni che riguardano tutti i lavoratori, pubblici e privati.

Alla data del 9 novembre risulta alle scriventi O.S. che molte scuole **non** abbiano ancora avviato le procedure previste dalla Legge 12 giugno 1990, n. 146 e dall'accordo del 2 dicembre 2020, tra ARAN e le Organizzazioni Sindacali, sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero.

Per questo riteniamo importante ricordare che in occasione della proclamazione di uno sciopero il Dirigente Scolastico è tenuto a eseguire una serie di adempimenti obbligatori, **anche in assenza di una specifica comunicazione da parte dell'amministrazione centrale.**

Infatti – come prevede il citato accordo all'art. 3 comma 4 – i dirigenti scolastici devono comunicare al personale l'indizione dello sciopero **“entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione”** e contestualmente lo **invitano** “a comunicare la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo”.

Lo sciopero in oggetto, proclamato lo scorso 27 ottobre, è stato regolarmente pubblicato sul Cruscotto degli scioperi nel pubblico impiego ed è stato ulteriormente reso noto a Codeste Amministrazioni da parte della FLC Toscana il giorno 3 novembre u.s.

Risulta infine a questa O. S. che nella medesima giornata del 9/11 sia stata emanata dal Ministero la relativa comunicazione in merito allo sciopero, pertanto qualsiasi ulteriore ritardo nella comunicazione al personale si configurerà come fattispecie di “*condotta antisindacale*”, in quanto comportamento volto a limitare o non consentire il libero esercizio del diritto di sciopero, ai sensi dell'articolo 28 della Legge 20 maggio 1970, n. 300.

Certo di un efficace e pronto avvio delle procedure laddove esse non sono ancora state attivate, porgo distinti saluti

Il Segretario Generale della FLC CGIL Firenze

Emanuele Rossi